



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32576** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. **85572** reso dall'agente contabile **FAMELI Enrico**, consegnatario di beni addetto alla gestione dei libretti di porto di pistola per difesa personale del Ministero dell'Interno – Prefettura di Padova, per il periodo **01.01.2023 – 31.12.2023, depositato il 22.03.2024.**

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 13 novembre 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Paola Franchini, data per letta la relazione, l'avv. Gubiani Dario per l'agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino.

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione n. **298/2025** del 28 maggio 2025, il magistrato istruttore del

	personale e come le pretese irregolarità del conto riguardassero, in realtà,	
	dati minimali e irrilevanti, trattandosi di un mero refuso in ordine alla	
	determinazione delle rimanenze relative all'anno 2020, riverberatosi poi	
	sulle annualità successive (anomalia che risultava, comunque, essere stata	
	regolarizzata in un secondo momento quando era stata riverificata la	
	contabilità 2020, con riferimento al numero dei libretti rilasciati, ed era	
	emersa una differenza, per difetto, di 1 unità per ciascuna partita).	
	Evidenziava, poi, che era stata contestata l'assenza della relazione	
	dell'Organo di controllo interno e come la giurisprudenza, anche contabile,	
	fosse pacifica nel ritenere che tale carenza non fosse ostativa al discarico	
	dell'agente contabile, essendo un inadempimento imputabile	
	all'Amministrazione competente.	
	4. In data 23 ottobre 2025 la Prefettura di Padova depositava una memoria,	
	con la quale rappresentava che l'agente contabile aveva agito in totale buona	
	fedele e che la differenza di n. 1 unità di libretti mod. 1 e mod. 9, riscontrata	
	nelle giacenze di inizio e fine anno, era dovuta ad un mero errore contabile	
	(per non aver considerato sia il primo che l'ultimo numero oggetto della	
	sottrazione) e non era, invece, dipesa da ammanchi o altra grave irregolarità.	
	5. All'udienza odierna, l'avv. Gubiani e il Pubblico Ministero hanno	
	concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	6. Il Collegio è chiamato a verificare se il conto relativo alla gestione dei	
	libretti di porto di pistola per difesa personale del dott. Enrico Fameli, agente	
	contabile a materia della Prefettura di Padova, per l'esercizio 2023, rechi una	
	rappresentazione veritiera, completa e attendibile dei beni allo stesso affidati,	
	3	

	secondo la funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss.	
	del codice della giustizia contabile.	
	Come più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, infatti, il giudizio	
	di conto non si limita alla mera verifica formale dello schema contabile, ma	
	implica un più pregnante accertamento circa la regolarità della gestione.	
	7. Ciò posto, non risulta agli atti alcun provvedimento formale di nomina del	
	dott. Fameli quale agente contabile a materia, circostanza confermata dalla	
	Prefettura di Padova, la quale ha precisato che: <i>“il conto giudiziale risulta</i>	
	<i>essere stato firmato dal dr. Enrico FAMELI, dirigente responsabile</i>	
	<i>dell’Area che curava la gestione dei libretti di porto di pistola in quanto,</i>	
	<i>come già in precedenti conti giudiziali resi da questa Prefettura tramite la</i>	
	<i>locale R.T.S. e di cui codesta Corte ha riconosciuto regolare la gestione e</i>	
	<i>proposto l’approvazione, non era stata ancora formalizzata la figura</i>	
	<i>dell’agente contabile”</i> (nota n. 2892/2025).	
	Come evidenziato dal magistrato istruttore, quindi, il dott. Fameli, dirigente	
	dell’Area competente, tra l’altro, al rilascio dei libretti di porto di pistola per	
	difesa personale, ha esercitato, in via di fatto, le funzioni di agente contabile,	
	in relazione alla gestione in esame, assumendo rilievo, al riguardo, l’art. 178,	
	lett. c) ed e), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 che qualifica come agenti	
	contabili non soltanto i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti	
	allo Stato, ma anche tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione,	
	prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti, ancorché in	
	via di mero fatto e, per ciò solo, divengono destinatari degli obblighi – e	
	delle relative responsabilità - connessi alla funzione.	
	Ciò premesso, come illustrato dall’agente nella memoria difensiva, l’attività	
	4	

	rendicontata consiste nella detenzione di modelli di libretto - forniti	
	dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e contraddistinti da un numero di	
	serie progressivo – e nella successiva consegna degli stessi ai soggetti	
	interessati, a cura dell'addetto al rilascio, identificabile alternativamente in	
	uno dei dipendenti assegnati all'area competente, previa dimostrazione	
	dell'avvenuto versamento alla Tesoreria dello Stato dell'importo dovuto in	
	relazione alla tipologia di libretto (Modello 1 – Porto di pistola per difesa	
	personale, per un costo unitario di euro 1,27, e Modello 9 – Porto d'armi per	
	G.P.G., per un valore di euro 1,14 cadauno).	
	A tal proposito, il Collegio osserva che la fattispecie descritta rappresenta	
	una gestione plurisoggettiva sussumibile nel modello legale disciplinato	
	dall'art. 192 del R.D. n. 827/1924, in quanto, come emerso nel corso del	
	giudizio, i modelli di libretti di cui è causa erano detenuti dall'area I-bis	
	“Polizia Amministrativa” competente, tra l'altro, al rilascio dei porti di	
	pistola per difesa personale, alla quale erano addetti più impiegati, tutti	
	coinvolti nella gestione, quantomeno nella fase della distribuzione dei	
	libretti.	
	Ne consegue che erano tenuti alla resa del conto tutti coloro i quali,	
	all'interno dell'Ufficio, hanno avuto la disponibilità (e, quindi, la custodia)	
	ed il maneggio dei modelli da distribuire ai soggetti autorizzati al porto di	
	armi, essendo altresì obbligati dalla corretta tenuta dei registri di carico e di	
	scarico, nonché alla rendicontazione della giacenza iniziale e finale,	
	comprensiva delle movimentazioni in entrata e in uscita (nello stesso senso,	
	in fattispecie analoga, Sez. Veneto, n. 221/2024).	
	Secondo il modello di organizzazione instauratosi presso la Prefettura,	
	5	

	quindi, tra il soggetto “responsabile” dell’Ufficio e gli “addetti” alla	
	distribuzione, tutti partecipi, ciascuno sulla base del ruolo rivestito, nella	
	gestione in questione, si delinea uno schema del tipo “agente	
	principale/subagente”, in cui l’agente principale si pone in un rapporto	
	diretto con l’Amministrazione (alla quale, infatti, presenta il conto),	
	fungendo da intermediario/collettore (in un unico conto) delle gestioni degli	
	agenti secondari che, appunto, confluiscono (“si concentrano”) in quella	
	dell’agente principale.	
	Nel caso in esame, invece, il documento di rendicontazione è unitario,	
	nonostante l’ingerenza di più soggetti nella gestione: ne deriva un primo	
	profilo di irregolarità del conto, non risultando lo stesso corredato dei conti	
	degli agenti secondari, come previsto dall’art. 192, comma 3, del R.D. n.	
	827/1924 (<i>“I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla</i>	
	<i>vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei</i>	
	<i>conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo</i>	
	<i>di quello del contabile principale”</i>).	
	È evidente, quindi, che il conto in esame deve essere dichiarato irregolare, in	
	quanto non può ritenersi adeguatamente rappresentativo della gestione, in	
	manca della predisposizione e dell’allegazione allo stesso, quale conto	
	“principale”, dei subconti dei soggetti ingeritisi, in via di fatto	
	(legittimamente, in ragione dei compiti d’ufficio), nella medesima gestione e	
	ciò in ragione del fatto che la confusione delle gestioni (sia dal punto di vista	
	oggettivo che da quello soggettivo) impedisce la corretta individuazione	
	della responsabilità dei singoli agenti, i quali, di regola, rispondono per la	
	parte che vi hanno avuto (Sez. Veneto, n. 29/2023).	
	6	

8. Ciò posto, il Collegio reputa che la prospettazione del magistrato istruttore in merito alle ulteriori irregolarità del conto possa essere integralmente condivisa, in quanto dall'esame della complessiva istruttoria svolta non può non convenirsi circa la sostanziale inesattezza dei dati contabili riportati dall'agente contabile con riferimento alla gestione oggetto di esame. D'altronde, lo stesso agente, nella memoria difensiva, non ha negato la presenza delle criticità e delle inesattezze emerse nel corso dell'istruttoria, ritenendo, tuttavia, che le stesse non escludessero una pronuncia di discarico, in considerazione della regolarità sostanziale del conto e dell'assenza di contestazione di ammanchi, anche solo potenziali.

Le giustificazioni addotte, tuttavia, non consentono di superare i rilievi contenuti nella relazione del magistrato istruttore, non potendosi ritenere che l'agente contabile abbia regolarmente adempiuto agli obblighi derivanti dalla gestione di beni pubblici.

Il debito di custodia si caratterizza, infatti, per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest'ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino (Sez. giur. Toscana, sent. n. 56/2016; Sez. II Appello, sent. n. 963/2017) e, di conseguenza, è l'esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della "gestione contabile" e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell'agente contabile come risultato delle predette operazioni, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al "discarico" o all'addebito" (Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 62/2020), configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in "deposito" (così, recentemente, Sez. giur. Campania, sent. n. 445/2024).

	Appaiono irrilevanti, nello specifico, le doglianze in merito a presunte	
	difficoltà pratiche nella redazione del conto, dovute alla riorganizzazione	
	dell'Ufficio, resa necessaria dal collocamento in quiescenza del personale	
	assegnato, e alle modalità di contabilizzazione dei libretti (affidata al	
	conteggio manuale su un <i>file</i> editabile, piuttosto che ad un <i>database</i>),	
	essendo onere dell'agente contabile "giustificare" il debito e, quindi,	
	predisporre e conservare la documentazione necessaria al discarico, ai sensi	
	dell'art. 33 R.D. n. 827 del 1924.	
	In particolare, l'agente, all'atto dell'assunzione della custodia dei beni e,	
	comunque, al momento della redazione del conto giudiziale, avrebbe dovuto	
	verificare se il numero dei libretti in giacenza corrispondeva, per ciascuna	
	tipologia, alle risultanze del registro nel quale devono essere annotati i	
	carichi e gli scarichi (per fornitura, rilascio o annullamento), nonché se	
	ciascuna delle operazioni registrate nel conto era giustificata dai documenti	
	che comprovavano la regolarità delle operazioni stesse. Tale attività di	
	ricognizione è stata, invece, effettuata, con notevole ritardo, soltanto al	
	momento della richiesta di documentazione relativa al rendiconto in esame	
	trasmessa dal magistrato istruttore (nota n. 735 del 20.03.2025), allorquando	
	la Prefettura ha comunicato di aver riscontrato un errore contabile nel	
	numero dei libretti rimanenti alla data del 31.12.2022 e in giacenza	
	all'01.01.2023.	
	Come chiarito dallo stesso agente, infatti, la procedura di rilascio dei libretti	
	di porto di pistola, che costituiscono documenti personali di riconoscimento,	
	avviata a seguito della concessione della relativa licenza da parte del	
	Prefetto, presuppone la necessaria corrispondenza tra il numero di licenza, i	
	8	

	versamenti alla Tesoreria dello Stato di quanto dovuto (con relative reversali) e il libretto.	
	L'attività di rendicontazione, realizzata attraverso la stesura del conto	
	giudiziale che dà evidenza delle predette operazioni, consiste, quindi, nel	
	riportare, nell'apposito modello, i numeri di serie e la quantità dei modelli di	
	libretto alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento (tale dato deve	
	coincidere con la rimanenza al 31 dicembre dell'anno precedente) e le	
	eventuali forniture ricevute dall'Istituto Poligrafico ("carico"), nonché il	
	quantitativo (con i relativi numeri) dei libretti rilasciati nel corso dell'anno,	
	con l'indicazione, alla data del 31 dicembre, della giacenza che rappresenta	
	la base per il "carico" dell'esercizio successivo ("scarico").	
	Ciò posto, diversamente da quanto sostenuto dall'agente contabile, le	
	irregolarità riscontrate dal magistrato istruttore non riguardano dati minimali,	
	né refusi o mere dimenticanze, essendo stata, piuttosto, fornita, nel conto,	
	una rappresentazione inesatta e, quindi, non veritiera dei movimenti della	
	gestione contabile e dei relativi risultati a saldo.	
	In particolare, il rendiconto riporta informazioni errate relativamente:	
	- alla rimanenza, alla fine dell'anno precedente, dei libretti "mod. 1 privati"	
	(pari a 323, anziché a 322 come indicato nel conto) e dei libretti "mod. 9	
	G.P.G." (pari a 366, invece di 365), per un totale di n. 689 libretti (non n.	
	687);	
	- alla giacenza finale, al 31 dicembre, che va corretta in n. 557 libretti	
	(anziché di n. 555), di cui n. 292 mod. 1 privati (invece di 291) e di n. 265	
	mod. 9 G.P.G. (invece di 264).	
	Inidonee a superare i profili di irregolarità ostativi all'approvazione del conto	
	9	

	appaiono, altresì, le argomentazioni volte a sostenere che, per il 2023, ogni	
	ipotetico errore dovrebbe riferirsi alle annualità 2019 e 2020, in quanto il	
	conto non fornisce un'adeguata rappresentazione della gestione contabile,	
	essendovi riportato un dato, relativo alla rimanenza al 31.12.2022, non	
	corrispondente al valore corretto che, come dichiarato dall'Amministrazione	
	nella nota n. 2892/2025, risultava essere di n. 689 (323 mod. 1 e 366 mod.	
	9). Ne consegue che anche la giacenza al 31.12.2023 è inesatta, dovendo	
	essere rettificata in n. 557 libretti (292 mod. 1 e 265 mod. 9).	
	Sono, infine, inconferenti i richiami alla giurisprudenza di questa Corte,	
	contenuti nella memoria difensiva dell'agente contabile, posto che si	
	riferiscono a irregolarità meramente formali (in particolare: mancanza della	
	sottoscrizione o dell'indicazione, nel conto, di alcune informazioni, utilizzo	
	di un modello difforme, ecc.), mentre i rilievi mossi dal magistrato istruttore,	
	nella fattispecie in esame, riguardano errori contabili che attengono, come	
	già illustrato, alla gestione dell'agente.	
	9. Con riferimento, infine, alla relazione dell'organo di controllo interno ex	
	art. 139 c.g.c., il Collegio rileva che il documento trasmesso	
	dall'Amministrazione è stato redatto sulla base dei dati contenuti nel conto	
	giudiziale, risultati, in parte, inesatti. Trattasi, comunque, di una carenza che	
	non può essere addebitata all'agente contabile, bensì all'Amministrazione,	
	tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.	
	Sul contenuto della citata relazione, il Collegio precisa che la stessa	
	<i>“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta,</i>	
	<i>comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la</i>	
	<i>corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili</i>	
	10	

	<i>dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e</i>	
	<i>delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa</i>	
	<i>aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di</i>	
	<i>eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di</i>	
	<i>rendicontazione” (Corte dei conti, Sez. Veneto, ordinanza n. 15/2023).</i>	
	10. Alla luce dei plurimi profili di irregolarità accertati non può dichiararsi la	
	regolarità del conto e l'agente non può essere ammesso a discarico.	
	11. Quanto alle spese di giudizio, essendo quest'ultimo stato definito in	
	assenza di condanna, non vi è luogo a provvedere.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32576 del registro di Segreteria	
	dichiara irregolare il conto giudiziale n. 85572 reso dall'agente contabile	
	FAMELI ENRICO , quale consegnatario di beni addetto alla gestione dei	
	libretti di porto di pistola per difesa personale del Ministero dell'Interno –	
	Prefettura di Padova, per il periodo di gestione 01.01.2023-31.12.2023,	
	depositato in data 22 marzo 2024, e, per l'effetto, non ammette a discarico	
	l'agente.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 novembre 2025.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Elisa Borelli	Marta Tonolo
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	11	

[illegible]